

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 298

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

Interventi in favore dell’impiantistica sportiva

ONOREVOLI SENATORI. - È nota la carenza, sul nostro territorio, di impianti sportivi in grado di soddisfare le esigenze di sport della collettività sia a livello agonistico che non agonistico.

L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ha visto modificato di recente il proprio ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453) ma rimane l'ente che, per i fini istituzionali, è deputato a finanziare l'impiantistica sportiva.

Attualmente, l'Istituto per il credito sportivo può finanziare progetti riguardanti l'impiantistica solo a favore di enti locali, di altri enti pubblici, di federazioni sportive e di società ed associazioni sportive ad esse affiliate.

L'attuale situazione finanziaria degli enti locali e degli enti sportivi in genere non con-

sente a questi soggetti di realizzare programmi di impiantistica per carenza di disponibilità.

È necessario, quindi, consentire ad altri soggetti, diversi da quelli indicati, di potere accedere a finanziamenti agevolati perché investano nella costruzione di impianti sportivi. Il finanziamento potrà essere preso in esame e, quindi, concesso sempre che l'intervento costruttivo sia finalizzato all'utilizzo della struttura da parte della organizzazione sportiva.

Naturalmente, sarà disciplinato, con un apposito regolamento da emanare con decreto del Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, l'utilizzo a prezzi ridotti degli impianti da parte di enti e società sportive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, l'Istituto per il credito sportivo istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è autorizzato a concedere mutui per la realizzazione di impianti sportivi anche ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed a società ed associazioni aventi personalità giuridica non sportive che perseguono le finalità di consentire l'accesso e la più larga diffusione della pratica sportiva ed assicurino l'utilizzo degli impianti stessi in via prioritaria a enti e società sportive riconosciuti dal CONI.

2. Con decreto del Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è disciplinato l'uso a prezzi ridotti degli impianti sportivi di cui al comma 1 da parte di enti e società sportive.

Art. 2.

1. I progetti relativi alla realizzazione di impianti sportivi di cui all'articolo 1 devono essere accompagnati da idonea documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui si intende costruire l'impianto e la compatibilità della costruzione dell'impianto con gli strumenti urbanistici adottati.

2. La concessione dei mutui di cui all'articolo 1 avviene nel rispetto delle procedure e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

